# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 548)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARBI, DE GIUSEPPE, COLOMBO Vittorino (Veneto), MEZZA-PESA, BORGHI, FRACASSI, BUSSETI, TODINI, PECORARO, CARBONI, CODAZZI Alessandra, GRAZIOLI e LEPRE

## COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1977

Aumento dei coefficienti stabiliti dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori ceduti alla Jugoslavia

Onorevoli Senatori. — Con il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 l'Italia ha ceduto alla Jugoslavia 8.257 chilometri quadrati della Venezia Giulia. In conseguenza oltre 300 mila italiani si sono trasferiti in Italia abbandonando i loro beni.

Con l'accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121, la Jugoslavia si è obbligata a indennizzare integralmente le proprietà abbandonate dai profughi. Successivamente essa ha fissato nella cifra forfettaria di 130 miliardi il valore dei predetti beni. Ma, quando nel 1954 l'Italia ha chiesto alla Jugoslavia il consenso per la restituzione di Trieste, la Jugoslavia ha ridotto a 45 miliardi il prezzo dei beni dei profughi (nel 1965 aggiungerà un altro miliardo e 800 milioni). Questa operazione ha avuto vasta eco nei

due rami del Parlamento e presso la stessa Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza del 18 settembre 1970, n. 1549, ha affermato che l'« indennizzo dei beni italiani venne ridotto forfettariamente a 45 miliardi, trovando la rinuncia italiana all'integrale pretesa di risarcimento la sua giustificazione nella necessità di ottenere l'adesione della Jugoslavia al riacquisto del Territorio di Trieste e al cosiddetto Memorandum di Londra ». Ne consegue che i profughi istriani hanno pagato, da soli, con 85 miliardi (differenza tra i 130 offerti dalla Jugoslavia e i 45 ottenuti) l'operazione del ritorno di Trieste all'Italia, Infatti, la legge 8 novembre 1956, n. 1325, non ha integrato l'offerta jugoslava, ma si è limitata a distribuire ai 24 mila titolari di altrettante domande i 45 miliardi ricevuti.

Ne sono derivati indennizzi irrisori e scalari che hanno consentito ai profughi di pagare soltanto i debito delle ioro spese familiari, ma non di ricostruirsi una casa o di riprendere una attività. Proprio per questo è intervenuta la legge 6 marzo 1968, n. 193, con un'integrazione di 20 miliardi da erogare, però, anche per i beni della Zona B.

A tutt'oggi sono stati concessi complessivamente 67 miliardi ai titolari dei beni delle province di Pola, Fiume e Zara. Ci sono ancora oltre 3.000 domande da definire. Le modestissime somme erogate hanno perduto gran parte del loro valore a causa della svalutazione, della lentezza e anche perchè su di esse si sono fatte gravare le tasse di successione, nonchè ingenti indennizzi per i patrimoni degli enti pubblici che in base all'articolo 2 dell'accordo italo-jugoslavo del 1949 e dell'allegato XIV del Trattato del 1947 non avrebbero dovuto gravare sulla somma messa a disposizione delle proprietà private dei profughi. L'allegato dice: « la Jugoslavia riceverà senza pagamento i beni italiani dello Stato e parastatali situati nel Territorio ceduto, compresi i beni delle società e delle associazioni di proprietà pubblica ».

Analoga è la situazione dei beni dei 53 mila profughi della Zona B. Con il Trattato di Osimo sono stati ceduti altri 529 chilometri quadrati di territorio nazionale. È stato detto che con questa cessione si è voluto perfezionare l'appartenenza giuridica della città di Trieste all'Italia. Ne deriva quindi che i profughi hanno pagato per la seconda colta, e cioè con la cessione dei loro beni della Zona B, il ritorno di Trieste all'Italia. Lo stato dovrebbe restituire ai profughi di Pola, Fiume e Zara gli 85 miliardi sottratti in occasione del Memorandum di Londra.

In base alle leggi 18 marzo 1958, n. 269, e 6 marzo 1968, n. 193, ai titolari delle 8 mila istanze, riguardanti i beni della Zona B, sono stati concessi 14 miliardi. Cifra ben lontana dal valore reale dei beni in argomento. Governo e Parlamento hanno affermato ripetutamente l'obbligo di una rivalutazione degli indennizzi per ambedue le categorie e cioè della Zona B e delle province

di Pola, Fiume e Zara. Le due categorie di beni si collocano nella stessa posizione politica ed economica e sono state accomunate nell'unica legge 6 marzo 1968, n. 193. Limitando il beneficio ai soli beni della Zona B si creerebbe una ingiustificata e assurda sperequazione a danno dei profughi di Pola, Fiume e Zara che hano perduto i loro beni per le stesse cause.

Nell'ottobre 1975 l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, nel chiedere il consenso del Parlamento al Trattato di Osimo, ha affermato: « Saranno riesaminati tutti i beni, diritti ed interessi delle persone fisiche e giuridiche italiane che sono stati soggetti dal 1945 a provvedimenti restrittivi jugoslavi». E dopo di aver sottolineato la gravità della tragedia sofferta dei giuliani « nella propria carne, o col sacrificio della vita, o abbandonando in nome della patria italiana la terra dove sono nati » concludeva: « di essa, come governo della nazione, ci facciamo carico tutta intera ».

Per i democristiani « i sacrifici compiuti dalle popolazioni giuliane ed istriane sono stati pagati in misura maggiore di chiunque altro in termini di sangue, di disagi materiali indicibili, di lacerazioni di famiglie, di perdita della propria terra » (onorevole Piccoli).

I socialdemocratici hanno dichiarato di sentirsi profondamente colpiti « dall'altissimo valore morale delle sofferenze e dei sacrifici consumati in quelle terre » (onorevole Garavelli) e degli « aspetti umani e dolorosi della vicenda dei nostri fratelli giuliani » (onorevole Ferri).

Per i repubblicani « grande è la tristezza che nasce al pensiero che le terre di questi istriani sono per sempre staccate dal territorio nazionale. Comprendiamo l'amarezza di quei fratelli che è nostra amarezza. Ad essi rinnoviamo il sentimento della nostra solidarietà » (onorevole Biasini).

I liberali hanno chiesto il risarcimento dei danni « per facilitare l'inserimento delle popolazioni istriane e dalmate nella collettività italiana con iniziative soprattutto del nostro Parlamento » (onorevole Giomo), « aiutandoli concretamente a costruirsi una

#### LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

casa » (onorevole Badini Confalonieri). Essi esigono « che il Governo, almeno in questa occasione, si dimostri sollecito e premuroso nei loro confronti » (onorevole Alesi).

Anche le sinistre hanno sottolineato la necessità di una dignitosa riparazione in favore dei giuliani i quali « in modo diretto hanno sofferto e pagato questo dramma » (onorevole Natta). « Su quelle terre è passato il rullo drammatico dell'ultima guerra che provocò tragedie e schiacciò sentimenti e cose » (onorevole Anderlini).

La destra ha definito la cessione dei beni dei profughi « un'operazione di bassa cucina » ed ha reclamato un immediato risarcimento.

Onorevoli senatori, ho voluto riportare queste citazioni generose e nobili, per dimostrare che il Parlamento, coralmente, si è già espresso in favore di questa mia proposta. Ma queste espressioni rischiano di restare vuote se noi non le trasformeremo in un provvedimento legislativo.

\* \* \*

Con il primo articolo i tre coefficienti vengono così elevati:

da 50 a 200 volte da applicarsi ai valori sino a 200 mila lire al 1938;

da 25 a 100 volte da applicarsi ai valori eccedenti le 200 mila lire e sino a 2 milioni al 1938:

da 12 a 48 volte da applicarsi ai valori eccedenti i 2 milioni al 1938.

Dal totale vengono detratte le somme già percepite.

Questa elevazione dei coefficienti viene suggerita dal Ministero dei lavori pubblici e dall'ISTAT. Il primo con decreto 12 maggio 1976 (Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1976, n. 280) ha precisato che l'indice di « commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 283 (duecentottantatre) per il periodo 1º gennaio 1975-31 dicembre 1975 » (da applicarsi al valore del 1940 giusta articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968).

Secondo l'ISTAT il coefficiente di svalutazione della lira dal 1938 al luglio 1976 ha raggiunto l'indice di 188. Negli ultimi mesi tale indice è stato ampiamente superato.

La richiesta resta molto al di sotto del suggerimento della stessa Suprema Corte di Cassazione la quale (sentenza 18 settembre 1970, n. 1549, vedi « Il Foro Italiano », volume 93, pagina 2822) afferma che l'indennizzo costituisce, non « un legittimo interesse protetto », ma un « diritto soggettivo » e, pertanto, diventa illegittima la scalarità dei coefficienti in quanto tutti gli interessati hano diritto a un indennizzo pari al valore reale dei beni.

La presente proposta comporta un onere finanziario di 42 miliardi per la Zona B e di 201 miliardi per le province di Pola, Fiume e Zara. Secondo stime prudenziali del 1956 il valore globale dei beni perduti superava i 700 miliardi.

La presente richiesta trova ampia giustificazione nel fatto che lo Stato deve ai profughi gli 85 miliardi del Memorandum di Londra, i 14 miliardi tolti loro per indennizzare i beni degli enti pubblici, gli interessi di 22 anni della somma di 45 miliardi che la Jugoslavia ha accreditato a favore dei profughi nel 1954 e che sono serviti per ridurre di 72 milioni di dollari il debito di guerra imposto dal Trattato del 1947 ed infine le somme attinte al fondo dei 45 miliardi per i beni denunciati dopo il dicembre 1954. Infatti la somma di 45 miliardi è stata stanziata nel 1954 e cioè quando le domande d'indennizzo erano soltanto 13.438. Con l'apertura dei termini sono salite a 24 mila.

Una eventuale reiezione della presente richiesta non troverebbe spiegazione nè giuridica nè morale anche perchè le norme vigenti prevedono un indennizzo integrale e senza coefficienti scalari in favore dei rimpatriati dalla Tunisia (decreto-legge 6 aprile 1948, n. 521 e legge 25 marzo 1971, n. 212) e di quelli della Libia (legge 6 dicembre 1971, n. 1066).

Con gli articoli 2, 3 e 4 si offre agli interessati la possibilità di fornire all'Amministrazione tutti gli elementi utili ai fini di un trattamento equo. Trattandosi, infatti, di beni all'estero, non è sempre facile ottenere una documentazione esauriente e sollecita.

#### LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La modifica della rappresentanza della categoria dei profughi in seno alle due Commissioni trova giustificazione nel fatto che dei cinque enti, indicati nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sopravvive, con rappresentanza su piano nazionale, soltanto l'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia.

La precedenza basata sull'ordine di registrazione delle posizioni e sullo stato di particolari necessità, risponde, da un lato, a un criterio di equità in uso anche presso la Corte dei conti e dall'altro va incontro ai casi pietosi che meritano una particolare attenzione.

Con l'articolo 5 si chiede che l'Ufficio dell'Intendenza di Finanza di Roma preposto alle operazioni di pagamento degli indennizzi venga distaccato presso il Ministero del tesoro. Oggi tali operazioni di firma, di registrazione e di emissione degli ordinativi vengono effettuate presso tre edifici, ubicati in tre località differenti. Ciò comporta un'inutile perdita di tempo che si protrae normalmente dagli otto ai dieci mesi.

La modestissima trattenuta in favore dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia trova giustificazione nel fatto che detta organizzazione è l'unica che rappresenta la categoria su piano nazionale e all'estero. È articolata in Comitati provinciali e in Delegazioni comunali ed estere ed è, quindi, in grado di raggiungere ed assistere tutti gli interessati. Da trent'anni svolge, a titolo completamente gratuito, una intensa opera assistenziale in materia di beni abbandonati, danni di guerra, pensioni, cittadinanza, qualifica di profugo, emigrazione, sussidi, eccetera. È presente, attraverso i suoi rappresentanti, in tre Commissioni interministeriali presso il Ministero del tesoro. Dispone di un giornale settimanale attraverso il quale illustra i vari provvedimenti governativi e parlamentari e fornisce adeguate istruzioni in merito. La richiesta viene formulata in analogia a quanto già stabilito dall'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n 968, che prevede una trattenuta dello 0,50 per cento in favore delle Associazioni che svolgono attività di patrocinio in materia di danni di guerra.

La riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande, prevista dall'articolo 6, si rende necessaria in quanto soltanto ora viene definita giuridicamente la nostra frontiera orientale e soltanto ora il presente disegno di legge crea un beneficio in favore di quelle popolazioni. La riapertura consentirà che rientrino nei termini legali le circa 2 mila domande presentate oltre i termini prescritti. Si tenga conto, inoltre, che i cittadini interessati alla materia, per il fatto stesso di essere profughi, hanno dovuto cambiare spesso residenza, molti sono emigrati all'estero in cerca di una casa e di un lavoro e quindi non hanno avuto la possibilità di seguire le scadenze delle singole leggi.

Con l'articolo 7 vengono ammesse all'indennizzo cinque categorie di beni le quali, nella loro limitata consistenza, costituiscono purtuttavia un gravissimo danno per i singoli interessati in quanto sono stati esclusi dall'indennizzo dalle precedenti leggi:

1) molti giuliani, cittadini italiani al 1940 e al 1947, sono rimasti nella Venezia Giulia perchè la loro opzione per la cittadinanza italiana è stata respinta abusivamente dalle autorità jugoslave, o perchè hanno deciso di convivere pacificamente nel nuovo contesto politico con i cittadini jugoslavi, o perchè, a causa della vecchiaia o di malattie, hanno ritenuto di non poter affrontare le gravissime difficoltà dell'esodo. Ora essi sono deceduti e i loro figli si sono trasferiti in Italia, o sono emigrati all'estero. In conseguenza i beni ereditati sono stati confiscati o sono rimasti privi di qualsiasi protezione amministrativa;

2) in base all'accordo di Udine, i cittadini italiani possono conservare ed amministrare i beni che si trovano dentro una fascia di 10 chilometri della frontiera del goriziano. In conseguenza questi beni sono stati esclusi dall'indennizzo. Però, molti di questi beni sono stati successivamente confiscati dalle locali autorità per utilità pubbliche e private, senza alcun compenso. Altri sono stati abbandonati in quanto i proprietari non sono in grado di amministrarli perchè si sono trasferiti lontano dalla frontiera, spesso all'estero;

- 3) l'articolo 1 della legge 18 marzo 1956, n. 269, condiziona la concessione dell'indennizzo all'abbandono del territorio della Zona B entro il 5 gennaio 1956. Con il Trattato di Osimo tale condizione perde ogni ragione di sopravvivenza;
- 4) è noto che i profughi hanno potuto portare con sè soltanto pochi beni personali. Spesso anche questi sono stati loro sequestrati alla frontiera. Hanno dovuto anche abbandonare tutte le attrezzature delle loro aziende e le suppellettili delle case. Le attuali leggi italiane ammettono all'indennizzo soltanto quei beni mobili che risultano perduti per fatti di guerra entro il giugno 1945 e quelli che risultano ufficialmente confiscati dalle autorità jugoslave con atti formali. Ovviamente l'esistenza e la perdita dei beni dovranno essere provate con la severa procedura già prevista per i beni mobili dalle attuali norme sui danni di guerra;
- 5) le vigenti leggi in materia di beni abbandonati prevedono l'indennizzo per « i beni, diritti ed interessi ». A tutt'oggi il Ministero del tesoro si è limitato ad indennizzare i soli « beni ». Il Consiglio di Stato e la Magistratura ordinaria hanno affermato che la succitata dizione deve estendersi anche all'avviamento professionale e alla mancata corresponsione degli affitti e dei redditi.

L'articolo 8 prevede l'intervento dello Stato per la conservazione di quelle tombe e di quelle opere che presentino un particolare valore artistico, storico e religioso e cioè le tombe collettive come la Cripta del Tempio Votivo di Cosala di Fiume che raccoglie 497 Salme di soldati italiana, l'Ossario di Zara che raccoglie 88 Salme di caduti, l'Ossario di Caporetto che raccoglie 7.002 Salme, le cappelle appartenenti a disciolte confraternite, le tombe di famiglie private (la maggior parte hanno già stipulato contratti privati con le locali autorità e si sono assunte i relativi oneri), le lapidi e i monumenti installati nelle chiese ed in altri luoghi.

I 350 mila giuliani si sono fatti profughi per conservare la loro cittadinanza italiana. Hanno trovato una Italia distrutta dalla guerra con circa 3 milioni di disoccupati e con 4 milioni di sinistrati di guerra. Essi sono stati quindi ricoverati in 109 campi, oppure sono stati invitati ad emigrare all'estero. Anzi, il Governo italiano ha ottenuto quote preferenziali per la loro emigrazione tramite l'International Refugee Organization, i War Relief Services e il Refugee Relief Act del 1953. Così circa 50 mila giuliani si sono trasferiti nelle Americhe e in Australia. Qui, per ragioni di lavoro e di assistenza sociale e previdenziale, hanno dovuto assumere, pena la perdita del lavoro, la cittadinanza straniera. Si tratta di semplici operai e contadini.

L'attuale legge sui danni di guerra non concede loro l'indennizzo in quanto hanno perduto la cittadinanza italiana. La privazione del diritto all'indennizzo per beni perduti quando erano cittadini italiani, è stata interpretata e sofferta come un castigo ingiusto in quanto essi si sono fatti profughi proprio per conservare la cittadinanza italiana, sono poi emigrati all'estero su sollecitazione delle nostre Autorità ed hanno acquisito la cittadinanza straniera per causa di forza maggiore. Si osserva, inoltre che migliaia di pratiche sono tuttora in istruttoria a distanza di oltre trent'anni dalla fine della guerra. Se fossero state definite con più sollecitudine, molti non sarebbero emigrati all'estero. Ora rimane loro l'amara impressione di essere stati costretti ad abbandonare la Patria e di essere stati privati anche di questo modestissimo indennizzo per un grave e reale sacrificio subìto per la stessa Patria.

L'articolo 9 del presente disegno di legge rientra nello spirito della politica che il Governo sta perseguendo attualmente in favore dei nostri emigrati.

L'articolo 10 prevede l'esonero dalla tassa di successione e di altri tributi.

La Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con provvedimento del 17 novembre 1958, n. 122.645 ha fornito le seguenti istruzioni in materia di successione:

a) beni nazionalizzati: nessuna imposta di successione è dovuta se la morte del de cuius si è verificata prima del 3 febbraio 1950 (data di entrata in vigore della prima legge sui beni abbandonati). E ciò in quanto l'eredità si è aperta all'estero. Se la successione si è aperta dopo il 3 febbraio 1950, l'indennizzo, liquidato in Italia, è soggetto al tributo successorio;

b) beni rimasti nella libera disponibilità degli aventi diritto e volontariamente ceduti al governo jugoslavo: è denunziabile e tassabile l'indennizzo liquidato in Italia solo nell'ipotesi in cui la libera dichiarazione di vendita sia stata rilasciata dal defunto in epoca anteriore alla morte.

Ne consegue, pertanto, che tutte le successione apertesi prima del 3 febbraio 1953, e molte anche dopo tale data, sono esonerate dal tributo accessorio. A seguito, poi, della legge 6 marzo 1968, n. 193, è stato precisato che gli indennizzi integrativi, concernenti tanto i beni nazionalizzati quanto quelli liberi, sono esenti dal tributo purchè la successione si sia aperta prima dell'entrata in vigore della stessa legge.

Per semplificare la materia e per non obbligare i sinistrati a pratiche costose (alcuni fascicoli sono caduti già in terza e quarta successione) e per non gravare sull'esiguità degli indennizzi, si ritiene necessario esonerare anche i pochi rimanenti casi dal gravame successorio.

In caso contrario bisognerebbe imporre l'ammontare della tassa esistente al 1938 e moltiplicata per i coefficienti previsti per l'indennizzo. Non appare logico, infatti, che lo Stato da un lato richieda l'ammontare aggiornato dell'imposta di successione e dall'altro conceda l'indennizzo sulla base di coefficienti molto lontani dall'attuale valore.

Del resto anche l'articolo 25 della legge 29 settembre 1967, n. 955, sui danni di guerra precisa che gli indennizzi « non concorrono alla formazione del reddito imponibile di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società » e « sono esenti dall'imposta generale sull'entrata » e gli « indennizzi il cui importo sia inferiore al limite di esenzione stabilito dall'articolo 9, secondo comma, della legge 12 maggio 1949, n. 206, sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale dell'asse netto ereditario ».

Con la presente proposta i profughi giuliani non chiedono privilegi. Chiedono però, che non si facciano cadere soltanto su di loro l'espiazione della guerra contro la Jugoslavia ed il prezzo per il ritorno di Trieste all'Italia. Domandano il giusto risarcimento dei loro patrimoni dei quali lo Stato italiano si è servito per pagare i debiti di guerra di tutta la Nazione. Domandano, infine, di essere aiutati a ricostruirsi le proprie case ed inserirsi dignitosamente nella collettività nazionale.

Come detto sopra, la necessità, l'utilità e l'urgenza della soluzione di questo problema sono state affermate con ripetute espressioni di impegno e di solidarietà del Governo e da tutti i Gruppi politici. Questa proposta offre un'occasione concreta per tradurre in pratica detto impegno e detta solidarietà.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

I coefficienti di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, vengono determinati nella seguente misura:

200 volte sino al valore di lire 200.000 al 1938;

100 volte sul valore eccedente le lire 200.000 e sino a 2 milioni al 1938;

48 volte sul valore eccedente le lire 2 milioni al 1938.

Le somme già riscosse in base alle precedenti leggi 8 novembre 1956, n. 1325, 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, vengono considerate come acconti.

#### Art. 2.

Per la determinazione del valore dei beni al 1938 l'Ufficio tecnico del Ministero del tesoro viene debitamente potenziato. Esso si avvale della documentazione presentata, può sentire, su richiesta, gli interessati e può assumere informazioni tramite le autorità consolari ed effettuando sopralluoghi.

## Art. 3.

Alla liquidazione degli indennizzi provvedono direttamente le commissioni previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, ed all'articolo 5 della legge 18 marzo 1958, n. 269.

A parziale modifica di quanto previsto dalle stesse leggi, vengono chiamati a far parte, in rappresentanza della categoria, di ogni commissione di cui al comma precedente, tre componenti effettivi e tre supplenti designati dall'Associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia.

#### LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le commissioni si riuniscono due volte la settimana. Esse deliberano a maggioranza. I componenti delle commissioni restano in carica per un triennio e godono di un gettone di presenza fissato con decreto dal Ministro del tesoro.

Ai fini della precedenza viene seguito l'ordine di registrazione delle posizioni delle singole pratiche, salvi i casi di grave necesstà da valutarsi di volta in votla dalla commissione.

La commissione mista italo-jugoslava, prevista dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, viene abolita.

#### Art. 4.

Avverso le deliberazioni delle commissioni di cui all'articolo 3 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione dei relativi provvedimenti, ricorso al Ministro del tesoro il quale provvede in via definitiva. I precedenti ricorsi, non ancora esauriti, devono essere richiamati o rinnovati, ai fini della loro validità, entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data della comunicazione della nuova liquidazione.

## Art. 5.

Le operazioni concernenti il pagamento delle deliberazioni delle commissioni vengono affidate all'Intendenza di finanza di Roma la quale staccherà, a questo scopo, un apposito ufficio presso il Ministero del tesoro.

L'Intendenza di finanza di Roma è autorizzata ad applicare una ritenuta fino allo 0,50 per cento su ogni somma pagata in relazione alla presente legge, in favore dell'Associazione nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia per assicurare agli aventi diritto meno abbienti l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa.

#### Art. 6.

Sono valide le domande d'indennizzo già presentate. I termini per la presentazione di nuove domande, già fissati con le leggi

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968 e 6 marzo 1968, n. 193, vengono riaperti per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente per i beni abbandonati e per i danni di guerra subiti nei territori ceduti alla Jugoslavia in base ai trattati del 1947 e del 1976.

#### Art. 7.

Sono ammesse all'indennizzo anche le seguenti categorie di beni:

beni ubicati nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al trattato del 1947, appartenenti a cittadini italiani, eredi di coloro che siano stati in possesso della cittadinanza italiana alla data del 10 giugno 1940 e del 15 settembre 1947, ma che abbiano poi perduto detta cittadinanza a seguito dell'articolo 19 dello stesso trattato;

beni ubicati entro la fascia di 10 chilometri sulla frontiera del goriziano, precedentemente esclusi a seguito dell'accordo di Udine;

beni dell'ex zona B, precedentemente esclusi perchè gli interessati non avevano presentato entro il 5 gennaio 1956 la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella stessa zona B;

beni mobili la cui perdita, verificatasi anche dopo il 15 settembre 1947, venga provata con la documentazione prevista in materia di danni di guerra dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 29 settembre 1967, n. 955. La dichiarazione giurata, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante l'esistenza e la perdita dei beni, dovrà essere sottoscritta, oltre che dall'interessato, da quattro testimoni già residenti all'epoca nella località dove si è verificata la perdita dei beni;

diritti derivanti dall'avviamento professionale, dai redditi e dagli affitti.

### Art. 8.

Lo Stato si assume l'onere per la manutenzione e conservazione dei Cimiteri mi-

#### LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

litari, delle tombe di diritto perpetuo e di famiglia di proprietà dei cittadini italiani, su richiesta dei medesimi da presentare al Ministero degli esteri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

L'indennizzo per i danni di guerra e per le requisizioni, previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, e successive modifiche, viene concesso anche per i danni subiti nei territori ceduti alla Jugoslavia i cui titolari siano stati in possesso della cittadinanza italiana all'epoca del danno e al 15 settembre 1947, anche se successivamente hanno perduto detta cittadinanza perchè emigrati all'estero per ragioni di lavoro.

I titolari delle domande che siano state respinte per mancanza del possesso della cittadinanza italiana, come indicato al precedente comma, hanno 180 giorni di tempo per chiedere il riesame delle medesime.

## Art. 10.

Gli indennizzi sono esenti da tutti i tributi e dalle imposte, comprese quelle di successione. Le imposte di successione, già corrisposte, vengono rimborsate a coloro che ne facciano domanda entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli aventi diritto, presi in considerazione dalla presente legge, sono estese le agevolazioni di cui:

all'articolo 9 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, concernente i profughi dalla Tunisia;

all'articolo 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sui danni di guerra;

al quarto comma dell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, concernente i beni di cui all'articolo 79 del Trattato di pace del 1947;

all'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, concernente i profughi dalla Tunisia;

all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, concernente i profughi dalla Libia.

## LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 11.

All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi, previsti dalla presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti stabiliti in ordine all'esecuzione delle clausole economiche dei trattati di pace e degli accordi internazionali, connessi ai medesimi, nonchè con il gettito previsto dagli stanziamenti e dalle riduzioni indicati nell'articolo 6 della legge 5 giugno 1965, n. 718, nell'articolo 1 della legge 6 marzo 1968, n. 193, e nell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.